

DIRITTO DI ACCESSO (art. 15 TFUE - eccezioni - presunzione generale di riservatezza - interesse pubblico prevalente)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, SEZ. IX, sentenza del 14 luglio 2016, nella causa C-271/15 P, *Sea contro Commissione*.

La sentenza che si segnala ha ad oggetto l'impugnazione della pronuncia del Tribunale nella causa promossa da Sea Handling S.p.A. avverso la decisione della Commissione del 12 giugno 2013. Con tale provvedimento la Commissione aveva negato alla ricorrente l'accesso a dei documenti relativi ad un procedimento di controllo di aiuti di Stato sugli aumenti di capitale effettuati a suo favore dalla Sea S.p.A., sua controllante.

La domanda di accesso a detti documenti era stata presentata da Sea Handling S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento n. 1049/2001 (di seguito, Regolamento), che definisce i principi, le condizioni e le limitazioni del diritto di accesso previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, TFUE. Il Trattato garantisce infatti a qualsiasi soggetto risiedente in uno Stato membro il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.

Il diniego di accesso di cui alla decisione impugnata si fondava sulle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del Regolamento, secondo cui l'accesso alle informazioni richieste può essere negato qualora ciò possa ledere, rispettivamente, « *gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale* », ovvero « *gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione* ».

Avverso tale decisione Sea Handling aveva dedotto innanzi al Tribunale cinque motivi, tutti integralmente respinti con sentenza del 25 marzo 2015, nella causa T-456/13. In sede di appello Sea Handling ha fatto valere del pari cinque motivi di impugnazione, che sono stati tuttavia ugualmente rigettati dalla Corte.

Con la prima parte del primo motivo Sea Handling aveva messo in discussione l'applicabilità alla fattispecie della presunzione generale di riservatezza riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte ai documenti del fascicolo amministrativo di un procedimento di controllo degli aiuti di Stato [cfr. sentenza del 29 giugno 2010, *Commissione/Technische Glaswerke Ilmenau*, C-139/07].

Sul punto la Corte ha tuttavia ritenuto corretta la statuizione del Giudice di prime cure, non essendo emersi nella specie elementi atti ad escludere tale presunzione, né avendo Sea Handling dimostrato un interesse prevalente alla divulgazione [p. 40]. Ha peraltro aggiunto la Corte che, conformemente alla propria giurisprudenza, la presunzione *de qua* si applica sia qualora la domanda di accesso verta sull'intero fascicolo, sia laddove sia richiesto l'accesso a singoli documenti [p. 41].

In linea con tale ragionamento, la Corte ha respinto perciò anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione, con cui Sea Handling aveva censurato la sentenza di primo grado in quanto, a suo dire, il Tribunale non aveva sufficientemente motivato la propria decisione di ritenere legittima l'estensione della presunzione di riservatezza a dei documenti precisamente identificati.

In particolare la Corte, nel negare il vizio di motivazione della sentenza di primo grado, ha chiarito che il mero fatto che « *la domanda di accesso abbia identificato precisamente o meno il o i documenti interessati* » non influisce sull'applicabilità, o

meno, della presunzione generale di riservatezza, e ciò in quanto tale circostanza non influisce sulla *ratio* sottesa all'eccezione di cui al Regolamento, volta a tutelare l'esito del procedimento amministrativo [p. 54].

Con il secondo motivo di impugnazione Sea Handling aveva invece dedotto la violazione dell'articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento e del principio di proporzionalità, in quanto, a suo dire, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la Commissione avesse valide ragioni per non divulgare alcuna parte dei documenti specifici richiesti.

La Corte ha respinto tale censura limitandosi a richiamare il proprio precedente nella sentenza del 28 giugno 2012 [*Commissione/Éditions Odile Jacob*, C-404/10] nel quale era stato chiarito, in relazione al diritto di accesso parziale ai documenti, che la presunzione *de qua* comporta « *che i documenti che ne sono coperti sfuggono all'obbligo di una divulgazione, integrale o parziale, del loro contenuto* » [61]. Sicché, sul punto, la sentenza di primo grado, secondo quanto statuito dalla Corte, risultava congrua.

Con il terzo motivo di appello Sea Handling aveva invece fatto valere l'asserita omessa valutazione, da parte del Tribunale, dei documenti oggetto del diniego di accesso.

La Corte ha respinto anche tale motivo di impugnazione affermando che, sussistendo la presunzione generale di riservatezza, il Tribunale è solo tenuto a verificare se la Commissione possa legittimamente ritenere che i documenti oggetto della domanda di accesso rientrino in un'indagine condotta nell'ambito di un procedimento di controllo di aiuti di Stato [p. 68]. Di conseguenza, la Corte ha concluso che il Tribunale si era correttamente limitato a constatare che, nella specie, era pacifico che i documenti oggetto della domanda di accesso rientravano nella fase d'indagine del procedimento di controllo degli aiuti di Stato.

La prima parte del quarto motivo riguardava l'asserita violazione dell'articolo 7, paragrafi , del Regolamento da parte della Commissione, la quale avrebbe impedito alla ricorrente di produrre le prove necessarie a rovesciare la presunzione generale di riservatezza.

In proposito la Corte si è tuttavia limitata a ricordare che una risposta ad una domanda avanzata ai sensi di detto articolo 7 « *costituisce solamente una prima presa di posizione, in via di principio non impugnabile* » [p. 76]. Ne consegue che, secondo la Corte, risulta corretta l'affermazione del Tribunale secondo cui, in caso di inosservanza dei termini *ex* articolo 7, paragrafi , ovvero in caso di silenzio, è sempre possibile presentare una domanda di conferma [p. 77].

La Corte ha del pari respinto anche la seconda parte del quarto motivo, con il quale Sea Handling aveva invece ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente interpretato l'articolo 8 del Regolamento laddove non ha sanzionato il superamento dei termini ivi previsti. Il Giudice d'appello ha infatti ricordato che alla scadenza di detto termine, in mancanza di risposta della Commissione, si ha una decisione implicita di rigetto della domanda di accesso [p. 83].

Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, Sea Handling ha censurato la sentenza di primo grado per non aver correttamente valutato la sussistenza, a suo favore, di un « *interesse pubblico prevalente* » all'accesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento, derivante dai principi di trasparenza e di buona amministrazione.

Sul punto la Corte ha tuttavia affermato che nella specie non sussisteva un « *interesse pubblico prevalente* » poiché l'interesse fatto valere da Sea Handling era strumentale alla preparazione del ricorso avverso una decisione della Commissione e, come tale, non può essere qualificato come « pubblico » [p. 97]. La Corte ha infatti ricordato che, conformemente ai propri precedenti sul punto, « *un interesse consistente in un danno subito da un'impresa privata nell'ambito di un'operazione di concentrazione non configura un interesse pubblico prevalente* » [p. 98]. Viceversa, la Corte ha sottolineato che l'interesse evocato dalla Sea Handling, « *costituisce un interesse "privato", che non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento* » [p. 99].

GHERARDO CARULLO